

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

93.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: Provvedimenti urgenti per il processo civile (<i>Approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (4638);	
Fiandrotti ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69);	
Pazzaglia ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142);	
Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile (845);	
Alagna ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872);	
Ferrari Marte ed altri: Modifiche del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981);	
Trantino: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331);	
	Violante ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418);
	Pazzaglia ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746);
	Bargone ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303);
	Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576);
	Vairo: Modifica del saggio degli interessi legali (4542) 3
	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente, Relatore</i> (DC) 3, 8, 10, 18, 25 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37
	Alagna Egidio (PSI) 37
	Bargone Antonio (PCI) 6, 8, 9, 10 18, 29, 33, 34, 35, 36
	Cappiello Agata Alma (PSI) 24
	Maceratini Giulio (MSI-DN) 7, 9, 35, 36
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) 8, 25, 34
	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ... 7, 10, 18, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,35.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: Provvedimenti urgenti per il processo civile (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (4638); Fiandrotti ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69); Pazzaglia ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142); Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile (845); Alagna ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872); Ferrari Marte ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981); Trantino: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331); Violante ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418); Pazzaglia ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746); Bargone ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del

codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303); Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576); Vairo: Modifica del saggio degli interessi legali (4542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: « Provvedimenti urgenti per il processo civile », già approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 1990; e dei deputati Fiandrotti ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Pazzaglia ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile »; Casini Carlo: « Modifiche al codice di procedura civile »; Alagna ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Ferrari Marte ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali »; Trantino: « Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali »; Violante ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile »; Pazzaglia ed altri: « Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione »; Bargone ed altri: « Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528

e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione»; Casini Carlo: « Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi »; Vairo: « Modifica del saggio degli interessi legali ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data odierna, parere favorevole sugli emendamenti ad essa trasmessi con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a procedere ad una generale unificazione dei termini;

si sollecita la Commissione di merito a svolgere un'opera generale di snellimento e semplificazione del processo civile;

si introduca un obbligo esplicito di motivazione espressa di tutti i provvedimenti di rinvio delle udienze.

Procediamo alla votazione degli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta di ieri e dei relativi articoli.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.01, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.02, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.5, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bargone ed altri 7.2 e 7.6 del relatore, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 23.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 24.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 26.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Fumagalli Carulli e Vairo 31.1 e 31.2 del relatore, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 31 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 31.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 36.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 37.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bargone 48.1, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 48, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 51.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 51.2 del relatore e Fumagalli Carulli e Vairo 51.3, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 51, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 53.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 53.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame del provvedimento dall'articolo 60 di cui do lettura:

ART. 60.

(Pronuncia in camera di consiglio).

1. Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Oltre che per il caso di regolamento di competenza la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando ritiene il ricorso principale o quello incidentale manifestamente infondati.

La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 60.

60. 1.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cippolla, Ciconte.

Sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 60.

Conseguentemente, al terzo capoverso, sostituire le parole: di cui ai commi precedenti con le seguenti: di cui al comma precedente.

60. 2.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 60.

Conseguentemente, al terzo capoverso, sostituire le parole: di cui ai commi precedenti con le seguenti: di cui al comma precedente.

60. 4.

Il Relatore.

Sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 60.

60. 3.

Bargone, Cappelletto.

Il comma 1 dell'articolo 60 (disciplina del procedimento in camera di consiglio della Corte di cassazione) estende anche alle sezioni unite il potere che sino ad oggi era riservato alle sezioni semplici.

Il comma 2 prevede una novità nell'ordinamento processuale civile nel senso che la Corte, sia a sezioni unite sia a sezioni semplici, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando ritiene il ricorso principale o quello incidentale manifestamente infondati.

La norma ha provocato una notevole divergenza di opinioni tra il consiglio nazionale forense, particolarmente contrario, e la magistratura superiore della Cassazione che, invece, ritiene che la disposizione dovrebbe contribuire ad alleggerire il carico di lavoro della Corte.

Come ho già avuto modo di affermare in sede di Comitato ristretto, ritengo che la norma rischi di ledere i diritti della difesa, in quanto introdurrebbe nell'ordinamento un principio in base al quale si affiderebbe alla Cassazione il potere di decidere sulla eventuale manifesta infondatezza del ricorso.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del mio emendamento 60.4.

ANTONIO BARGONE. Il gruppo comunista è favorevole all'emendamento 60.4

perché i rischi che avevamo intravisto, soprattutto con la norma di cui al secondo capoverso, erano di due tipi. In qualche modo, infatti, sarebbero lesi i diritti della difesa e sorgerebbe il rischio di una cristallizzazione della giurisprudenza nel senso che con la manifesta infondatezza si prevederebbe un filtro dei ricorsi, tipico del diritto amministrativo, non del diritto civile.

Peraltro, una sentenza di inammissibilità in camera di consiglio, senza il contraddittorio tra le parti, con un giudizio di manifesta infondatezza, a mio avviso configurerebbe anche una violazione del principio costituzionale.

Per questi motivi, siamo favorevoli alla soppressione del secondo capoverso ed alla modifica di quello successivo.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, per brevità mi associo alle considerazioni dell'onorevole Bargone e aggiungo che il testo pervenuto dal Senato appariva leggermente incongruo rispetto al richiamo alle sezioni unite che avrebbero dovuto dichiarare l'eventuale manifesta infondatezza. Il primo presidente o il segretario generale della Corte di cassazione hanno il compito di affidare comunque alle sezioni unite i ricorsi che sollevano questioni che suscitano divergenze giurisprudenziali.

Se poi in quella sede il ricorso fosse respinto per manifesta infondatezza, verrebbe a mancare uno dei presupposti per cui il procedimento viene portato in quella istanza.

GIULIANO VASSALI. *Ministro di grazia e giustizia.* Signor presidente, onorevoli deputati, il Governo si trova in stato di disagio e di imbarazzo. Da un lato, infatti, si pone il parere del consiglio nazionale forense (che ho avuto modo di ascoltare personalmente) il cui presidente ha esposto come questa sia una delle tre modifiche essenziali della riforma approvata dal Senato; dall'altro, sono ben note le richieste della Corte di cassazione, in modo particolare sostenute dal suo primo presidente, la quale reclama l'introdu-

zione di questa profonda innovazione per liberare la Corte stessa da una massa di ricorsi civili più o meno utili e fondati, per i quali sarebbe consacrata oggi una serie di udienze eccessiva ed incongrua rispetto allo spirito generale di una riforma diretta ad alleggerire il peso delle decisioni giuridiche.

Il Governo sa che se l'emendamento venisse approvato e fosse successivamente confermato dal Senato, divenendo norma dell'ordinamento, nella formula, per così dire, originaria, salvo l'introduzione delle sezioni unite a fianco delle sezioni semplici, da parte di alcune correnti della magistratura, in particolare della Corte di cassazione, verrebbe lamentato il fatto che né il Governo né il Parlamento hanno voluto compiere quello che è considerato un passo quasi risolutivo, invocandosi, tra l'altro, i precedenti di altri paesi, in particolare della Francia. Tuttavia, il Governo, pur esprimendo il senso di disagio che prova nel trovarsi tra due opposte tendenze, è indotto a dare la propria preferenza all'emendamento, e quindi alle voci che in questo ramo del Parlamento si sono finora sollevate a favore della soppressione del comma in questione.

La scelta del Governo è dovuta al fatto che non ci si trova soltanto di fronte, come qualcuno ha ipotizzato, alle ragioni corporative degli avvocati romani, dei cassazionisti, che avrebbero in qualche caso interesse a discussione in pubblica udienza, ma soprattutto a questioni di fondo e di principio, ad un'innovazione grave, almeno per la nostra cultura giuridica.

Prescindo poi dall'asserita lesione del diritto di difesa, sulla quale ho qualche riserva, poiché è prevista nel comma dell'articolo 375 destinato a sopravvivere la possibilità di presentare memorie; in futuro, quindi, la Corte costituzionale potrebbe sostenere che, rimanendo preservato il diritto di presentare memorie, la difesa è garantita, anche se certamente non si tratta di una difesa piena e completa. Comunque, si tratta di un problema per tutta la nostra cultura giuridica, non nel senso deteriore di cultura

causidica, o « avvocatizia », ed effettivamente il riferimento alla manifesta infondatezza, che rischia di diventare qualcosa di automatico, di sbrigativo, desta preoccupazione.

D'altro canto, la voce del consiglio nazionale forense si è espressa, in occasione dell'audizione effettuata in sede di ufficio di presidenza, con tale autorevolezza e persuasività, ed insieme sobrietà e modestia, da essersi imposta a quanti di noi l'hanno ascoltata. In conclusione, il Governo, inizialmente in dubbio tra le due possibilità di rimettersi alla Commissione o di dichiararsi favorevole sugli identici emendamenti 60.2 e 60.4, dopo aver ascoltato gli argomenti che sono stati esposti, anche dall'onorevole Maceratini (la cui tesi è giusta, anche se potrebbe dar luogo ad una previsione normativa soltanto per le sezioni semplici), opta per la seconda ipotesi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 60.2 e 60.4.

ANTONIO BARGONE. Ritiro l'emendamento 60.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Fumagalli Carulli e Vairo 60.2 e del relatore 60.4, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Bargone e Capiello 60.3.

Pongo in votazione l'articolo 60, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 61.

(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio).

1. L'articolo 377 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 377. — *(Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio).* — Il primo presidente, su presentazione del ri-

corso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima ».

La novità dell'articolo 61 (conseguenza peraltro del comma 1 dell'articolo 60, appena approvato) è costituita dalla previsione di limitare al primo presidente la nomina del relatore solo per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, mentre, per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici, provvede direttamente il presidente della sezione.

Pongo in votazione l'articolo 61.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 62.

(Decisione nel merito ed enunciazione del principio di diritto).

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 384. — *(Decisione nel merito ed enunciazione del principio di diritto).* — La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, decide la causa nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o, altrimenti, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ».

L'articolo 62 reca la rubrica: « Decisione nel merito ed enunciazione del principio di diritto »; l'innovazione in esso prevista tende essenzialmente a ridurre i tempi del processo, per evitare un'inutile ripetizione del percorso già effettuato quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. Tuttavia, la

formulazione della rubrica e della norma stessa rischiano di produrre un mutamento nella fisionomia del supremo collegio che potrebbe di conseguenza trasformarsi da giudice di legittimità a giudice di merito. Per tale motivo, viene presentato dal relatore l'emendamento 62.1, con il quale si intende evitare il rischio cui si è accennato, lasciando inalterata la posizione istituzionale della Suprema Corte e ritenendo che non si tratti più di decidere la causa nel merito, ma di deciderla quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Presento pertanto il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 62 con il seguente:

ART. 62.

(Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa).

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 384. — *(Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa).* — La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ».

62. 1.

Il Relatore.

ANTONIO BARGONE. Desidero ribadire un'osservazione che ho già formulato in sede di Comitato ristretto: mi sembra in qualche modo ipocrita la formula dell'emendamento « decide la causa » in luogo di « decide la causa nel merito ». È evidente, infatti, che in realtà la Corte decide la causa nel merito, tenuto conto peraltro che si fa riferimento agli accertamenti di fatto. Mi sembra quindi più corretto, per questa parte, il testo del Se-

nato; stabilire esplicitamente che la Corte decide la causa nel merito mi sembra più conforme a quanto accade nella realtà.

Avevo sollevato alcune perplessità al precedente relatore, non di sostanza ma di forma, e visto che è utile far corrispondere la forma alla sostanza, mi sembra più corretta la formula « decide nel merito ». Svolgo tali considerazioni poiché ieri ci siamo sforzati di varare una normativa che eviti possibili equivoci od ambiguità, e conseguenti contrasti nell'interpretazione delle norme. Vogliamo, infatti, che la presente normativa serva per uno svolgimento spedito del processo e per impedire che esso « inciampi ». Ieri abbiamo seguito tale linea e mi sembra che il ministro di grazia e giustizia sia stato d'accordo: anche nella presente occasione, quindi, il nostro obiettivo primario dovrebbe essere quello di evitare ogni ambiguità.

Propongo pertanto che venga conservata la formulazione del testo approvato dal Senato, o che comunque venga usata la formula « decide la causa nel merito ».

GIULIO MACERATINI. Siamo sicuri che si tratti della migliore formulazione? Non indicare esplicitamente le parole « nel merito » può lasciare più libera la Corte di cassazione.

ANTONIO BARGONE. Il giudizio civile è rigorosamente agganciato ai requisiti del ricorso e della memoria di costituzione, per cui la Cassazione può decidere soltanto sul principio di diritto oppure sulla questione di fatto: *tertium non datur*, mi pare.

Faccio un'obiezione di sostanza: penso che a maggior ragione occorra conservare la formulazione adottata al Senato. L'obiettivo della norma in questione, infatti, ha soprattutto carattere deflattivo, pertanto se la cassazione non avesse la possibilità di giudicare nel merito, e comunque non potesse pronunciarsi definitivamente su un determinato giudizio, il proclamato obiettivo deflazionistico non sarebbe più raggiunto.

PRESIDENTE. Non mi pare sia questa l'interpretazione da dare, onorevole Bargone, né mi sembra che fosse questa l'opinione dell'onorevole Maceratini.

ANTONIO BARGONE. Avendo letto i resoconti del dibattito verificatosi al Senato, ritengo che l'obiettivo principale sia quello di deflazionare.

PRESIDENTE. L'emendamento contiene l'espressione « decide la causa qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ». Pertanto, è chiaro che il giudice decide anche del merito, se necessario.

ANTONIO BARGONE. Se è chiaro, non costa nulla aggiungere le parole « di merito ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Forse ci conviene lasciare il testo del Senato.

PRESIDENTE. La formulazione dell'emendamento 62.1 mi sembra più corretta rispetto al testo del Senato, poiché prevede prima la decisione e poi l'enunciazione del principio di diritto.

Propongo per altro di inserire, dopo le parole « ovvero decide la causa », le altre « nel merito » e presento nella mia qualità di relatore, la seguente riformulazione dell'emendamento 62.1:

Sostituire l'articolo 62 con il seguente:

ART. 62.

(Enunciazione del principio di diritto e decisione delle cause nel merito).

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 384. — *(Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa)*. — La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve unifor-

marsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ».

62. 1.

Il Relatore.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 62.1, come riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 62.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 63.

(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione).

1. Dopo l'articolo 391 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 391-bis. — *(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)*. — Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione del-

l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo ».

L'articolo 63 contiene una novità, nel senso che prevede che la sentenza della Corte di cassazione affetta da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395 numero 4 possa essere oggetto di revocazione, colmando così una lacuna evidenziata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 1986.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 63, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, la parte interessata può richiedere la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa ».

63. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Poiché gli onorevoli Fumagalli Carulli e Vairo non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 63.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 64.

(Proposizione della domanda).

1. Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento

relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta ».

L'articolo 64 inverte il principio, previsto nell'attuale ordinamento, di automatica sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione, o per il relativo procedimento, in caso di proposizione di revocazione. La nuova normativa rimette al giudice innanzi al quale è proposta la revocazione il potere di disporre la sospensione, su istanza di parte, qualora non ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. Si vuole cioè impedire l'abuso, spesso strumentale, di azioni revocatorie che tendono solamente a dilazionare l'esito del giudizio ordinario.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 65.

(Esecutorietà della sentenza).

1. All'articolo 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi ».

Tale articolo introduce una novità fondamentale nell'ordinamento giuridico processuale, rappresentata dalla provvisoria esecuzione anche per le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro, ciò essenzialmente per uniformità di trattamento con le sentenze emesse a favore dei lavoratori e in conseguenza del

principio nuovo che ha introdotto l'esecutività in primo grado per tutte le sentenze.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 66.

(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto).

1. Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 447-bis. — (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto). — Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno ».

Tale articolo estende la disciplina concernente il processo del lavoro alle controversie di competenza pretorile in mate-

ria di locazione, comodato e affitto, statuendo altresì l'inderogabilità della competenza per territorio del giudice del luogo dove si trova la cosa.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 67.

(Conversione del pignoramento).

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 495. — (Conversione del pignoramento). — In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità ».

Tale articolo sostituisce l'articolo 495 del codice di procedura civile e tende ad evitare espedienti dilatori del debitore esecutato, prescrivendo che, unitamente

all'istanza, deve essere depositata la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. Non è più prevista la rateizzazione mensile, nel termine massimo di sei mesi, esistente nell'attuale ordinamento, né è consentita la possibilità di ripetere ulteriormente l'istanza in caso di decadenza.

Gli onorevoli Fumagalli Carulli e Vairo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal momento dell'effettivo versamento della somma determinata o che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

67. 1.

Poiché i presentatori dell'emendamento sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 67.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 68.

(Condizioni e tempo dell'intervento).

1. Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 ».

Tale norma modifica il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile in relazione all'importo dei beni pignorati, che l'attuale norma prevede in

50 mila lire. Tale importo viene elevato a 10 milioni allorquando, per la tempestività dell'intervento, è fatto obbligo del deposito dell'intervento stesso non oltre la data di presentazione del ricorso per la distribuzione delle somme e la vendita degli altri beni.

Si tratta, in sostanza, di un adeguamento degli importi previsti ai valori correnti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 68, capoverso, sostituire le parole: le lire dieci milioni con le seguenti: lire dieci milioni.

68. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 68.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 68 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 69.

(Mutamento del rito).

1. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 667. — (Mutamento del rito). — Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 ».

L'articolo 69 prevede il mutamento del rito nei procedimenti per la convalida; il rito stesso viene innovato nel senso che, successivamente ai provvedimenti di cui agli articoli 665 e 666 del codice di procedura civile, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 69.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 70.

(Provvedimenti cautelari).

1. Le sezioni I, II, III e IV del capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV e V.

2. Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e la intitolazione « Capo III. Dei procedimenti cautelari » è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE I

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

ART. 669-bis.

(Forma della domanda).

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

ART. 669-ter.

(Competenza anteriore alla causa).

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente

il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

ART. 669-quater.

(Competenza in corso di causa).

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.

Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.

ART. 669-quinquies.

(Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale).

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

ART. 669-sexies.

(Procedimento).

Il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contradditto-

rio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono raddoppiati.

ART. 669-septies.

(*Provvedimento negativo*).

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

ART. 669-octies.

(*Provvedimento di accoglimento*).

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima del-

l'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

ART. 669-novies.

(*Inefficacia del provvedimento cautelare*).

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.

Il provvedimento cautelare perde altresì ogni sua efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi pre-

visti nel primo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

ART. 669-decies.

(Revoca e modifica).

Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

ART. 669-undecies.

(Cauzione).

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 669-duodecies.

(Attuazione).

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

ART. 669-terdecies.

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari).

Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti

il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

ART. 669-*quaterdecies*.

(Ambito di applicazione).

e sezione previsti dallo stesso capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-*septies* si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo ».

L'articolo 70 introduce una disciplina dei provvedimenti cautelari previsti da una serie di norme che vanno dall'articolo 669-*bis* al 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al testo dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, al terzo comma, sostituire la parola: raddoppiati con la seguente: triplicati.

70. 8.

Il Relatore.

Al testo dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile, sostituire il primo comma con il seguente:

L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza.

70. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Al testo dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, al primo comma, dopo la parola: si estingue aggiungere le seguenti: ovvero non è stata versata dall'i-

stante la cauzione imposta dall'articolo 669-*undecies*.

70. 6.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Fracchia.

Al testo dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il provvedimento cautelare perde altresì ogni sua efficacia se, con sentenza passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento ».

70. 2.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Al testo dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole: perde altresì ogni sua efficacia aggiungere le seguenti: se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies ovvero.

70. 10.

Il Relatore.

Al testo dell'articolo 669-decies del codice di procedura civile, sostituire il primo comma con il seguente:

« Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa ».

70. 3.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sopprimere l'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
70. 7.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Ci-
polla, Recchia.

Al testo dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, sostituire il primo comma con il seguente:

« Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso, modificato o revocato un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

70. 4.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Al testo dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, sopprimere le parole: per motivi sopravvenuti.

70. 11.

Fumagalli Carulli, Vairo.

L'emendamento 70.8 del relatore riguarda la triplicazione dei termini quando la notifica debba avvenire all'estero e fa riferimento all'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. Esso, oltre tutto, recepisce un'esplicita richiesta del consiglio nazionale dell'ordine forense.

Tra l'altro, la triplicazione del termine non incide, a mio avviso, sull'accelerazione dei tempi processuali.

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti 70.1, 70.2, 70.3, 70.4 e 70.11.

Invito, altresì, i presentatori a ritirare gli emendamenti 70.6 e 70.7.

ANTONIO BARGONE. Aderisco, anche a nome degli altri presentatori, alla richiesta di ritirare gli emendamenti 70.6 e 70.7.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Espirimo parere favorevole all'emendamento 70.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 70.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 70.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 70 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 71.

(Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili).

1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi ».

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.

1. L'articolo 18 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — *(Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi)*. — I rapporti personali tra i coniugi di diversa cittadi-

nanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio: in mancanza di essa dovrà essere applicata la legge italiana. »

71. 01.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Cicone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.

1. L'articolo 19 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi). — I rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa cittadinanza in difetto di convenzioni sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, in quanto non abbia subito modificazioni successivamente alla celebrazione del matrimonio.

In difetto di applicabilità delle leggi di cui al precedente comma, dovrà essere applicata la legge italiana ».

71. 02.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Cicone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.

1. L'articolo 20 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (Legge regolatrice dei rapporti fra genitori e figli). — I rapporti tra genitori e figli o tra adottanti ed adottati sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata ad essi comune. In difetto di

legge comune saranno regolati dalla legge italiana ».

71. 03.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Cicone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.

1. All'articolo 4 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente numero:

« 5) nei giudizi aventi per oggetto la separazione personale fra i coniugi ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il matrimonio sia stato quivi iscritto o trascritto ed il richiedente sia residente in Italia da almeno un anno ».

71. 04.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Cicone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.

1. Il capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Libro IV - Titolo II

DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA
E DI STATO DELLE PERSONE

Capo I

Sezione I: DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 706.

(Forma della domanda e pendenza del processo).

La domanda si propone con ricorso e la pendenza del processo data dal suo deposito in cancelleria.

ART. 706-bis.

(Incompetenza per territorio o difetto di giurisdizione).

Il Presidente, o il Collegio nei procedimenti in camera di consiglio, anche ove ritenga il difetto di giurisdizione o la propria incompetenza per territorio, deve comunque promuovere il tentativo di conciliazione fra i coniugi.

Ove questo non possa avere luogo o dia esito negativo, deve astenersi dall'emettere provvedimenti temporanei ed urgenti e limitarsi, con ordinanza, ad indicare alle parti il giudice competente: avverso tale ordinanza è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

ART. 706-ter.

(Istruttoria e decisione).

Dopo l'udienza presidenziale, ove prevista, l'ulteriore corso della causa è regolato dalle norme del giudizio in ordinario.

La decisione della causa è sempre pronunciata con sentenza anche quando la trattazione sia avvenuta in Camera di Consiglio.

ART. 706-quater.

(Effetti della decisione).

Ad eccezione dei capi concernenti questioni di stato o l'eventuale condanna alle spese, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

Gli effetti della sentenza si producono dal momento del passaggio in giudicato della medesima.

ART. 706-quinquies.

(Appello).

Ai procedimenti d'appello o di reclamo si applicano gli articoli 736 I e seguenti del presente codice.

ART. 706-sexies.

(Attuazione dei provvedimenti per la prole).

Al Tribunale o, in caso di pendenza del gravame, alla Corte, spetta, quale giudice di merito, far eseguire, a' sensi dell'articolo 612, primo comma, i provvedimenti concernenti la prole.

Sezione II: PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE.

ART. 707.

(Competenza territoriale).

Il ricorso va proposto al Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto; nel caso di residenza all'estero o di irreperibilità al Tribunale del luogo di residenza del ricorrente; nel caso di residenza all'estero di entrambi, a qualsiasi Tribunale della Repubblica.

La separazione consensuale può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

ART. 707-bis.

(Contenuto del ricorso e documenti).

Il ricorso deve contenere: l'indicazione del giudice, il nome e cognome nonché la residenza o il domicilio delle parti, l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto, le domande proposte, la sottoscrizione del difensore munito di delega o di procura speciale se la separazione non è consensuale.

Insieme al ricorso debbono essere depositati a pena d'improcedibilità, l'estratto dell'atto di matrimonio, i certificati di residenza delle parti, il loro stato di famiglia, la dichiarazione dei redditi, ed ogni altro documento relativo al patrimonio personale o comune.

ART. 707-ter.

(Costituzione del ricorrente).

La costituzione del ricorrente coincide con l'adempimento delle formalità di cui al precedente articolo e l'iscrizione della causa a ruolo.

ART. 707-quater.

(Decreto presidenziale).

In calce al ricorso il Presidente fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé nominando un curatore speciale al convenuto che documentalmente risulti malato di mente o incapace.

Stabilisce il termine perentorio entro il quale ricorso e decreto devono essere notificati con invito al convenuto di costituirsi in cancelleria 10 giorni prima dell'udienza presidenziale.

ART. 707-quinquies.

(Costituzione del convenuto).

Il Convenuto si costituisce almeno 10 giorni prima dell'udienza presidenziale, depositando in Cancelleria comparsa di risposta sottoscritta dal difensore munito di delega o procura speciale, nella quale devono essere enunciate tutte le ragioni ed eccezioni allegando a tale comparsa i documenti che vi richiama e, in ogni caso le proprie dichiarazioni dei redditi.

ART. 707-sexies.

(Udienza presidenziale).

1. All'udienza presidenziale le parti debbono comparire personalmente, ma ciascuna può rinunciare al tentativo di conciliazione conferendo al proprio difensore procura speciale a sostituirla.

2. Il Presidente, se entrambi i coniugi compaiono personalmente, deve sentirli separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli: in caso di conciliazione, ne viene redatto processo verbale contenente anche le clausole, le condi-

zioni e gli impegni di ciascun coniuge per la riconciliazione.

La mancata osservanza delle clausole e degli impegni assunti in sede di conciliazione costituisce, a richiesta del coniuge che abbia ottemperato ai propri obblighi, motivo di addebito della separazione che venga successivamente richiesta.

3. Se la conciliazione non riesce, i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, possono verbalizzare le condizioni per una separazione consensuale ed a questo fine chiedere un differimento.

4. Rinunciato o fallito che fosse il tentativo di conciliazione o non concordata una separazione consensuale, il Presidente, dopo aver sentito i difensori delle parti, constatata la propria competenza per territorio, assume — anche d'ufficio — i provvedimenti temporanei ed urgenti, nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione innanzi allo stesso.

5. Analogamente provvede se nessuno compare per il convenuto, già tempestivamente costituito, ovvero se sia comparsa personalmente la parte che non si sia tempestivamente costituita ma, in quest'ultimo caso, ne dichiara la contumacia.

6. Se nessuno dei coniugi o dei loro difensori compare all'udienza o se non risulta tempestivamente notificato il ricorso e decreto, il presidente, con ordinanza non impugnabile, dichiara estinto il giudizio.

ART. 708.

(Ordinanza presidenziale).

L'Ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati determina, ai sensi dell'articolo 191 del codice civile, la cessazione del regime di comunione legale dei beni eventualmente esistente fra i coniugi e va annotata d'ufficio nei registri dello stato civile.

Il provvedimento di assegnazione in godimento della casa coniugale con i relativi arredi, può essere trascritto nei re-

gistri immobiliari, agli effetti della sua opponibilità ai terzi.

I provvedimenti temporanei ed urgenti possono sempre essere revocati o modificati dal giudice istruttore ai sensi dell'articolo 177.

ART. 708-bis.
(Integrazione delle difese).

Nei dieci giorni precedenti l'udienza innanzi il giudice istruttore le parti possono scambiarsi comparse integrative delle rispettive difese, produrre documenti, articolare mezzi di prova.

ART. 709.
(Provvedimenti in ordine agli assegni).

Il giudice istruttore può disporre in caso di revoca o modifica degli assegni, che i coniugi siano tenuti a comunicarsi le rispettive e successive dichiarazioni dei redditi, può altresì, imporre al coniuge onerato di prestare idonea garanzia reale o personale se sussiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni.

Tali provvedimenti, possono venir concessi o modificati in qualsiasi fase e grado del procedimento in relazione a fatti sopravvenuti dopo la costituzione.

Si applica quanto disposto dall'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

ART. 709-bis.
(Provvedimenti in ordine alla prole).

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è tenuto, anche in difetto di esplicito ordine al riguardo, a comunicare all'altro entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e di domicilio.

La mancata comunicazione può comportare da parte del giudice che ha emesso il provvedimento o da quello

presso il quale pende il gravame, la revoca o modifica dell'affidamento.

Analogamente se l'affidatario non abbia ottemperato alle disposizioni impostegli circa i diritti di visita e di permanenza presso l'altro genitore.

Tali provvedimenti possono essere richiesti anche in sede di modifica delle statuizioni della sentenza passata in giudicato o delle condizioni di cui al verbale di separazione personale, ferma la competenza territoriale del giudice dal quale provengono.

ART. 710.
(Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi).

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del provvedimento.

ART. 711.
(Separazione consensuale).

Nel caso di separazione personale previsto dall'articolo 58 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 707-sexies, n. 2).

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Sezione III: DEL PROCEDIMENTO
DI DIVORZIO.

ART. 711-bis.
(Rinvio).

Si applicano le norme della legge 6 marzo 1987, n. 74, integrate dalle disposizioni generali del presente Capo.

ART. 711-ter.
(Abrogazione).

È abrogato il secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

ART. 711-quater.
(Assegno di divorzio).

La domanda di corresponsione di un assegno per l'ex coniuge può essere proposto anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza ed a revisione della relativa statuizione, sempre che, in sede di divorzio, non fosse stata corrisposta a totale definizione di ogni pretesa economica, la liquidazione *una tantum* di ogni pretesa alimentare.

71. 05.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Cicone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.

1. La rubrica del capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: « Dei procedimenti in camera di consiglio ».

2. Al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile è inserita la seguente sezione:

Sezione I: PROCEDIMENTI CONTENZIOSI.

ART. 736-bis. — (*Decreto di comparizione*). — La comparizione delle parti in Camera di consiglio è fissata con decreto, tenuto conto che dopo il termine perentorio per la notifica debbono intercorrere trenta giorni liberi per la costituzione del convenuto, cinque giorni per l'esame della comparsa da parte del ricorrente, venti giorni successivi per le conclusioni del pubblico ministero, se obbligatorio il suo intervento, due giorni per l'esame di queste ultime ed altri cinque giorni dopo la trasmissione dei fascicoli al nominato relatore.

ART. 736-ter.
(*Udienza camerale in primo grado*).

L'omessa o ritardata notifica del decreto di comparizione determina l'estinzione del processo che viene pronunciata con ordinanza non impugnabile.

Per l'omessa o ritardata costituzione il convenuto viene dichiarato contumace.

Il convenuto, tempestivamente costituito, può chiedere che si proceda in assenza del ricorrente non comparso.

Se nessuna delle parti costituite compare il processo è cancellato dal ruolo.

Constatata la regolare costituzione del contraddittorio e dopo la relazione del giudice relatore, in presenza personale anche delle parti il Presidente esplora la possibilità di raggiungere una definizione concordata.

In difetto si apre la trattazione orale sui punti eventualmente adombrati dal Presidente o dal relatore.

Qualora debbano essere ammessi mezzi istruttori, il Collegio delega uno dei suoi componenti per l'assunzione ed in corso di comprovata urgenza, può senza pregiudizio di merito, adottare provvedimenti provvisori.

Il giudice delegato, espletata l'istruzione disposta, rimette nuovamente le parti in Camera di consiglio, se richiesta la discussione, altrimenti al Collegio per la sentenza.

È dato comunque termine di 20 giorni per il deposito in cancelleria di memorie nelle quali non possono essere articolati nuovi mezzi di prova né farsi richiamo a documenti non precedentemente prodotti.

L'accoglimento o la reiezione del ricorso vanno pronunciati con sentenza.

ART. 736-*quater*.
(Appello o reclamo).

Il ricorso da depositarsi in Cancelleria nei termini ordinari deve contenere a pena d'inammissibilità, i motivi d'impugnazione o di reclamo e le conclusioni.

Si applicano gli articoli 345, 346, 736-*bis* e 736-*ter*, ma l'omessa o ritardata notifica del decreto di comparizione determina l'improcedibilità dell'appello e così pure il mancato inserimento nel fascicolo della copia autentica notificata della sentenza e la mancata comparizione del ricorrente o del suo difensore.

Nel caso d'impugnazione di sentenza non definitiva, la pendenza del gravame determina d'ufficio la sospensione dell'ulteriore istruttoria in primo grado disposta con ordinanza non impugnabile.

71. 06.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-*bis*.

1. Il numero 7) dell'articolo 707 del codice di procedure civile è sostituito dal seguente:

« 7) che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano: non si considerano contrarie a questo, in materia di famiglia e di stato delle persone, il fatto che la legge applicata dalla sentenza da derivare, preveda casi di nullità, di annullabilità, di sciogli-

mento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, non contemplati dalla legge italiana.

Rappresenta, invece, ragione ostativa alla delibazione, il fatto che la sentenza da delibare fondi la propria decisione su motivi di discriminazione razziale, ideologica, religiosa, politica o, comunque, su una diversa posizione giuridica fra i coniugi ».

71. 07.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Sinatra, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia.

ANTONIO BARGONE. Annuncio, anche a nome degli altri presentatori, il ritiro degli articoli aggiuntivi 71.01, 71.02, 71.03, 71.04, 71.05, 71.06 e 71.07, concernenti diverse disposizioni in materia di famiglia e stato delle persone. Il ritiro è giustificato dall'esigenza di favorire una rapida approvazione del provvedimento.

Ciò non toglie, tuttavia, che l'esigenza di incidere significativamente sulla materia in questione resti particolarmente avvertita ed urgente. Il Governo, anzi, in occasione della discussione di alcuni provvedimenti in materia, ha assunto l'impegno di presentare un disegno di legge organico sulla stessa materia.

Ritiriamo, pertanto, i nostri articoli aggiuntivi per favorire una rapida approvazione del provvedimento invitando nello stesso tempo il Governo a rispettare gli impegni assunti ed a presentare un disegno di legge in una materia che necessita di un intervento immediato in quanto è regolata da una normativa precaria e farraginosa.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor presidente, nel corso della discussione sulle linee generali anche il gruppo socialista aveva avanzato analoga richiesta. Prendiamo atto che da parte del Governo vi è la volontà di stralciare questa parte del provvedimento per porla all'attenzione

della Commissione in un momento successivo. Si tratta, infatti, di un provvedimento necessario ed urgente.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Cappiello, tale volontà il Governo l'aveva già espressa in sede di replica al termine della discussione sulle linee generali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, a nome del gruppo democratico cristiano ringrazio i colleghi comunisti per aver consentito sinora il rapido esame del provvedimento di riforma del processo civile. Nel contempo prendiamo atto della volontà confermata dal ministro di porre mano quanto prima alla normativa in materia di separazione dei coniugi al fine di proteggere compiutamente la parte più debole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 71.
(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 71.
(Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili).

1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi ».

L'articolo propone la modifica della disciplina dell'esecuzione del sequestro conservativo sui mobili in coerenza con le nuove norme in materia di procedimenti cautelari e di convalida degli sfratti.

Pongo in votazione l'articolo 71.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 72.
(Forma dell'istanza).

1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-ter ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 72, capoverso, sostituire le parole: articolo 669-ter con le seguenti: articolo 669-quater.

* 72. 1

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cippolla, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 72, capoverso, sostituire le parole: articolo 669-ter con le seguenti: articolo 669-quater.

* 72. 2

Il Relatore.

Con gli identici emendamenti 72.1 e 72.2 si propone la correzione formale di un errore contenuto nel testo pervenutoci dal Senato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 72.1 e 72.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Bargone ed altri 72.1 e 72.2 del relatore, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 72 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 73.

(Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso).

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti ».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.

(Determinazione delle udienze di prima comparizione).

L'articolo 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 69-bis. — (Determinazione delle udienze di prima comparizione). — Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce ».

73. 01.

Il Relatore.

L'articolo 73 disciplina la domanda di reintegrazione e di manutenzione del possesso alla luce delle novità introdotte dal provvedimento in esame.

Pongo in votazione l'articolo 73.
(È approvato).

L'articolo aggiuntivo 73.01 prevede una norma di coordinamento con la disci-

plina relativa alla determinazione delle udienze di prima comparizione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 73.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 73.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 74.

(Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione).

1. Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.

La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore ».

La norma abroga il vigente obbligo di comunicazione alle parti della nuova data dell'udienza.

Pongo in votazione l'articolo 74.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 75.

(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi).

1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 113. — (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione

dei collegi). — Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

ART. 114. — (*Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi*). — All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 75, secondo capoverso, sostituire le parole: superiore al legale con le seguenti: superiore a quello stabilito.
75. 1.

Il Relatore.

All'articolo 75, quarto capoverso, sostituire le parole: superiore al legale con le seguenti: superiore a quello stabilito
75. 2.

Il Relatore.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 75.1 e 75.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 75.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 75.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 75 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 76, 77, 78, 79 e 80 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 76.

(*Determinazione dei giorni d'udienza*).

1. Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce ».

(È approvato).

ART. 77.

(*Appello contro la sentenza di estinzione del processo*).

1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — (*Appello contro la sentenza di estinzione del processo*). — Nel

giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza ».

(È approvato).

ART. 78.

(Procedimento in camera di consiglio).

1. L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice ».

(È approvato).

ART. 79.

(Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio).

1. Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 144-bis. — (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio). — Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138 ».

(È approvato).

ART. 80.

(Esecuzione sui beni sequestrati).

1. Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice

di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 81.

(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale).

1. Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 156-bis. — (Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). — Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.

La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 81, dopo il primo capoverso, aggiungere i seguenti:

Qualora la controversia sia stata definita mediante arbitrato irrituale il sequestro perde efficacia se entro il termine

perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione arbitrale, il sequestrante non proponga al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-ter domanda di conferma del sequestro nelle forme di cui all'articolo 667-bis.

Si applicano gli articoli 669-sexies e 669-octies.

L'ordinanza di conferma perde efficacia se entro il termine perentorio di giorni 15 dalla sua comunicazione il sequestrante non proponga domanda giudiziale per l'attuazione del contenuto della determinazione arbitrale.

81. 1.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Ciconte.

Invito i presentatori dell'emendamento 81.1 a ritirarlo, in quanto il riferimento all'arbitrato irrituale ha carattere negoziale, non processuale.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, il nostro emendamento è teso proprio a chiarire e confermare il concetto da lei espresso, in quanto dal testo pervenutoci dal Senato tale distinzione non emerge con chiarezza. Questa ambiguità, a nostro avviso, potrebbe creare difficoltà di natura giurisprudenziale. Tuttavia, poiché mi rendo conto che sulla mia proposta il Comitato ristretto non è giunto ad un accordo, chiedo che il parere del relatore valga quale interpretazione della norma di cui all'articolo 81.

PRESIDENTE. Ribadisco che l'arbitrato, di cui all'articolo 81 del testo pervenuto dal Senato ha carattere rituale, non negoziale.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, anche a nome degli altri firmatari, ritiro il nostro emendamento 81.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 81.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 82.

(Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni).

1. Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 83.

(Composizione dell'organo giudicante).

1. L'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (Composizione dell'organo giudicante) — In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.

In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:

- 1) nei giudizi di appello;
- 2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
- 3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
- 4) nei procedimenti in camera di consiglio;
- 5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, dichiarazioni tardive di credito e revocazione di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
- 6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori ai sensi degli articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;

8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;

9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.

Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 83.

83. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 83, secondo capoverso, al n. 5), aggiungere, infine, le seguenti parole: e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa.

83. 5.

Il Relatore.

All'articolo 83, secondo capoverso, al n. 7), sostituire le parole: contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori ai sensi degli articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile con le seguenti: contro gli organi amministrativi e

di controllo, i direttori generali e i liquidatori.

83. 4.

Il Relatore.

All'articolo 83, secondo capoverso, dopo il n. 9), aggiungere il seguente:

10) nelle cause di valore superiore a lire ... milioni.

83. 2.

Fumagalli Carulli, Vairo.

All'articolo 83, secondo capoverso aggiungere il seguente:

Fuori dai casi previsti dal precedente comma, le parti, anche prima del giudizio, possono accordarsi perché la causa sia decisa dal collegio anziché dal giudice unico. L'accordo deve riferirsi ad una o più cause determinate e risultare da atto scritto.

83. 3.

Fumagalli Carulli, Vairo.

L'articolo 83 introduce il principio generale del giudice unico, riservando all'organo collegiale le vertenze espressamente previste dai casi di cui dal numero 1) al numero 9) dell'articolo medesimo.

Vorrei sottolineare che il mio emendamento 83.5 prevede un ampliamento della materia di cui al numero 5), mentre il mio emendamento 83.4 propone una diversa formulazione della fattispecie di cui al numero 7).

L'emendamento 83.5 tende ad estendere il giudizio collegiale anche ai casi in cui sia prevista da leggi speciali la liquidazione coatta amministrativa, dato che si tratta di cause di particolare complessità, per esempio nel caso delle aziende di credito.

Poiché i presentatori degli emendamenti 83.1, 83.2 e 83.3, sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 83.4 e 83.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 83.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 83.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 83 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 84.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo comma, 177, terzo comma, numero 4), 178, commi sesto, settimo e ottavo, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo comma, 357, 359, secondo comma, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 689, 690, 701, 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

3. Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

4. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: « osservando le norme previste dall'articolo 46 » sono sostituite dalle seguenti: « osservando le norme previste dall'articolo 447-bis del codice di procedura civile ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 85.
(Disciplina transitoria).

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono

definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. I processi pendenti in primo grado nei quali non sono state precisate le conclusioni si estinguono se nessuna delle parti propone istanza per la prosecuzione del giudizio non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore.

4. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella predetta udienza, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a giorni quaranta per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile ed al nuovo testo degli articoli 167, 183, quarto comma, e 184 dello stesso codice, nonché un ulteriore termine non superiore a venti giorni per provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazioni formulate entro il primo termine.

5. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

6. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

7. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 85 disciplina il regime transitorio; ad esso sono riferiti alcuni emendamenti presentati a seguito di perplessità emerse nella sede del Comitato ristretto in relazione ai rilievi formulati dal consiglio nazionale forense e dagli ordini professionali. Gli emendamenti tengono conto delle eccezioni formulate rispetto ad una automatica estinzione del procedimento e dell'esigenza di indicare, con l'introduzione del comma 4-bis, il numero dei componenti l'organo collegiale per le cause rimesse al collegio.

All'articolo 85 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 85.

85. 1.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Ciconte.

Sostituire il comma 3 dell'articolo 85 con il seguente:

3. In caso di mancata comparizione di una o più parti alla suddetta udienza il giudice fissa una udienza successiva della quale viene dato avviso a cura della Cancelleria alle parti non comparse. Se alla nuova udienza nessuna delle parti compare o propone istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

85. 3.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Fracchia.

Sostituire il comma 3 dell'articolo 85 con il seguente:

3. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, né

propone, non oltre tale udienza, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

85. 5.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 dell'articolo 85 con il seguente:

3. In caso di mancata comparizione di una o più parti alla suddetta udienza il giudice fissa una udienza successiva della quale viene dato avviso a cura della Cancelleria alle parti non comparse. Se alla nuova udienza nessuna delle parti compare o propone istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio.

85. 2.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Fracchia.

All'articolo 85, comma 4, sostituire le parole: Nell'ipotesi in cui sia stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella predetta udienza, con le seguenti: Nell'ipotesi in cui almeno una delle parti sia comparsa ovvero sia stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

85. 6.

Il Relatore.

All'articolo 85, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge gli sono stati rimessi ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile ».

85. 4.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo.

Invito i presentatori degli emendamenti 85.1, 85.2 e 85.3 a ritirarli.

ANTONIO BARGONE. Ritiro gli emendamenti 85.1, 85.2 e 85.3 poiché ritengo che gli emendamenti presentati dal relatore soddisfino l'esigenza, che era stata posta da parte nostra, di consentire il passaggio da un regime all'altro senza penalizzare i diritti della difesa.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 85.5, 85.6 e 85.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 85.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 85.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bargone ed altri 85.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 85 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 86.

(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria).

1. Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa non può essere inferiore alla metà nè superiore ai due terzi di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché al numero delle cause sopravvenute.

L'articolo 86 reca norme di carattere organizzatorio per gli uffici nella fase transitoria e disciplina la proporzione interna tra magistrati addetti alla definizione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge e magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 86.

86. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Poiché i presentatori dell'emendamento 86.1 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 86.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 87.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 87 con il seguente:

ART. 87.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1.

87. 2.

Il Relatore.

All'articolo 87 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

87. 1.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Recchia.

L'emendamento del relatore 87.2 prevede l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 1992, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono norme sostanziali, le quali in quanto tali non incidono sul rapporto processuale. In sostanza, si intende ottenere l'immediata entrata in vigore delle norme sul saggio degli interessi legali e quella differita al 1° gennaio 1992 delle norme di natura processuale.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono favorevole all'emenamento del relatore 87.2, poiché esso consente l'immediata attuazione della norma sul saggio degli interessi legali ed un razionale riferimento all'inizio del 1992 per le altre norme.

ANTONIO BARGONE. Ritiro l'emendamento 87.1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 87.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 87.2, interamente sostitutivo dell'articolo 87, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 44, in precedenza accantonato. Ne do lettura:

ART. 44.

(Effetti della riforma o della cassazione).

1. Il secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 44.

* 44. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo.

Sopprimere l'articolo 44.

* 44. 2.

Bargone, Sinatra, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 44, capoverso, dopo la parola: atti aggiungere la seguente: esecutivi.

44. 3.

Il Relatore.

L'articolo 44 prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 336 del codice di procedura civile, la cui esigenza sorge dalla necessità di incidere immediatamente sugli effetti esecutivi della sentenza di primo grado, attesa la provvisoria esecuzione della stessa introdotta con le norme di riforma che stiamo esaminando. Tuttavia, è stato rilevato dal Comitato ristretto che il testo approvato dal Senato generalizza una disciplina che invece deve essere differenziata, poiché non è detto che atti o provvedimenti di natura cognitoria, come quelli relativi alle prove, debbano venir meno per effetto della sola riforma della sentenza. È

quindi opportuno lasciare spazio alla valutazione del giudice di cognizione su quali sono, nei diversi casi, gli effetti che possono sortire dalla riforma della sentenza; si propone pertanto una limitazione agli atti ed ai provvedimenti esecutivi, tenuto conto della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

Constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 44.1, si intende che vi abbiano rinunciato.

ANTONIO BARGONE. Ho presentato, insieme con altri colleghi, l'emendamento soppressivo 44.2, poiché ritengo che l'articolo 44 introduca elementi di confusione anziché di chiarezza. Infatti, la previsione che la riforma o la cassazione estenda i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata è estremamente vaga, dato che non si comprende bene a quali atti possa fare riferimento. Ritengo, invece, che la giurisprudenza sia la sede più opportuna per la definizione anche degli effetti derivanti dalle sentenze.

Sono inoltre contrario all'emendamento del relatore 44.3, che limita agli atti esecutivi la previsione normativa dell'articolo 44, poiché viene circoscritta l'area degli effetti della sentenza; ricordo che l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere con la riforma al nostro esame è la semplificazione del procedimento, con la definizione di soluzioni chiare e certe. Ora, se vi fosse la necessità, per esempio, che la riforma o la cassazione della sentenza producesse effetti più vasti rispetto a quanto previsto dall'emendamento del relatore, non capisco perché ciò dovrebbe essere impedito; se la produzione di effetti più ampi potesse favorire la definizione di giudizi, senza diluirli nel tempo, la limitazione soltanto agli atti esecutivi potrebbe vanificare in qualche modo l'obiettivo che ci proponiamo. Per tali ragioni, ritengo che sia l'articolo 44 del testo del Senato sia l'emendamento del relatore 44.3 non siano coerenti con il filo conduttore sotteso alla riforma al nostro esame. Pertanto, lasciando in vigore l'attuale formulazione dell'articolo 336 del

codice di procedura civile, si potrebbero « travolgere » provvedimenti ed atti quando invece, per esempio, in secondo grado o in cassazione potrebbe verificarsi la riforma della sentenza.

Ritengo, perciò, che l'articolo 336 debba essere riformulato compatibilmente con la riforma, ma ciò non accade con l'attuale formulazione dell'emendamento, che potrebbe indurre in confusione.

GIULIO MACERATINI. Ritengo che la norma attualmente in vigore fornisca maggiori margini di tutela, perché prevede non soltanto che si tratti di una sentenza della Cassazione, ma anche che sia passata in giudicato, quindi non più impugnabile.

Tra l'altro, è necessario considerare il principio della successione delle norme, che costituisce un criterio interpretativo: se prima la norma era concepita in un modo e successivamente è intervenuta una certa modifica, la volontà del legislatore si è espressa in quest'ultima. Voglio dire che, se si prevedeva che la sentenza fosse passata in giudicato e questo concetto viene espunto, rimane in vigore una norma meno vincolante. Pertanto, la proposta del collega Bargone, nel senso di lasciare in vigore la norma così com'è attualmente, mi pare condivisibile, perché eviterà una serie di complicazioni che potrebbero derivare dalla molteplicità di casi cui si troveranno di fronte i singoli giudici. Aderisco, quindi, alla proposta soppressiva del collega Bargone.

ANTONIO BARGONE. La materia in discussione è piuttosto complessa. Prendo come parametro l'articolo 533, che ha costituito il principio ispiratore della riforma in oggetto. In quel caso, qualora vi sia una sentenza di condanna in primo grado, vi è poi la procedura esecutiva. Se interviene una riforma della sentenza, è chiaro che la procedura esecutiva non ha più ragione di essere: nel momento in cui si afferma che le sentenze sono tutte immediatamente esecutive, è inutile prevedere che « la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e

agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata», perché l'intento della norma in questione mirante a modificare l'articolo 336 è proprio quello di evitare che vi possa essere una procedura esecutiva che procede nonostante la riforma della sentenza. Non è possibile che ciò possa accadere, dal momento che una sentenza di riforma, quindi di secondo grado, essendo immediatamente esecutiva, produce subito i suoi effetti. Se la norma si riferisce ai « provvedimenti e agli atti dipendenti » afferma un concetto diverso dal semplice riferimento alla procedura esecutiva. Vi può essere tutta una serie di provvedimenti esecutivi legati ad una determinata sentenza che però possono avere una loro autonomia, dal punto di vista giuridico, su cui non possiamo fare intervenire più volte la norma. Potrebbe accadere, infatti, che sugli effetti di quella determinata riforma la norma possa intervenire dopo la sentenza di primo grado e addirittura dopo la sentenza di secondo grado. In questo caso, vi sarebbe una sorta di atteggiamento schizofrenico, rispetto ai provvedimenti ed agli atti, che in qualche modo ingenera confusione.

In questo caso, secondo me, la giurisprudenza, può costituire uno strumento efficace rispetto ad una situazione abbastanza anomala che si fosse venuta a determinare. Condivido l'opinione del ministro Vassalli quando afferma che « suona male » sentire che l'articolo 336 ancora fa riferimento alla riforma con sentenza passata in giudicato; tuttavia, la formulazione proposta non fa superare tale obiezione, introducendo invece elementi di contraddittorietà.

In subordine, ritengo che la formulazione migliore sia quella del testo approvato dal Senato, perché limitare la norma soltanto agli atti esecutivi potrebbe essere riduttivo rispetto all'obiettivo della riforma. Se vogliamo che questa sentenza persegua tutti i propri effetti, non si comprende per quale motivo si dovrebbe limitare la previsione ai soli atti esecutivi.

GIULIO MACERATINI. Condivido la valutazione secondo cui la norma vigente è

tale da offrire un maggiore margine di tutela.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare l'imprescindibile necessità di tenere conto del nuovo regime di esecutività delle sentenze di primo grado introdotto dalla riforma. Invito, quindi, i presentatori a ritirare l'emendamento 44.2.

ANTONIO BARGONE. Mi dichiaro disposto, anche a nome degli altri presentatori, a ritirare l'emendamento 44.2, a condizione che anche il relatore ritiri il proprio emendamento 44.3.

Ritengo, comunque, che la modifica introdotta all'articolo 336 del codice di procedura civile non risolva il problema, che rimane affidato alla giurisprudenza, anche in considerazione della complessità delle questioni poste dall'immediata esecutività delle sentenze.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta dell'onorevole Bargone. Risultano, pertanto, ritirati gli emendamenti 44.2 e 44.3.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Condivido il mantenimento del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44.
(È approvato).

Abbiamo pertanto concluso l'esame degli articoli del provvedimento.

ANTONIO BARGONE. Chiedo la revoca dell'abbinamento della proposta di legge n. 3303, concernente la modifica degli articoli del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione.

Per la verità, il gruppo comunista avrebbe voluto che in questa occasione si affrontasse, insieme alle altre, la materia relativa al processo di esecuzione, anche in considerazione della gravità che va assumendo, soprattutto nelle regioni meridionali, il fenomeno legato a forme di giustizia privata.

La questione, tuttavia, è molto urgente anche a seguito della farraginosità dei meccanismi che portano a ritardare molto nel tempo il recupero dei crediti.

Chiedo, comunque, che la proposta di legge n. 3303 sia disabbinata dalle altre, auspicando nello stesso tempo che essa venga posta al più presto all'ordine del giorno della Commissione in modo da affrontare in tempi rapidi le questioni ad essa collegate.

EGIDIO ALAGNA. Il gruppo socialista si associa alla richiesta di disabbinamento.

PRESIDENTE. Poiché non sussiste l'identità di materia prevista dall'articolo 77 del regolamento, ritengo che si possa accogliere la richiesta, formulata dall'onorevole Bargone, di disabbinare la proposta di legge n. 3303.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 29 novembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO